

Camera Penale Veneziana
"Antonio Pognici"

Urbone M. 18
Dip. 27/8/25
U. 16.57
CP



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Catania, 26-28 settembre 2025

Mozione sulla riforma della prescrizione

Il tempo sta scadendo. La disciplina della prescrizione processuale introdotta dalla legge Cartabia è ormai una realtà che incombe sul nostro sistema penale. La auspicata "controriforma" approvata in prima lettura alla Camera nel gennaio 2024 pare essersi persa nelle pieghe dell'agenda parlamentare in Senato, senza che si ravvisino segnali rincuoranti sul suo esame e, men che meno, sulla sua pronta approvazione.

Certamente, la priorità del momento riformatore è, e non può che rimanere, la separazione delle carriere, per la sua strutturale e simbolica importanza dentro e fuori dalle aule di giustizia. Cionondimeno, le lancette dell'orologio della l. 134/2021 ticchettano inesorabili, imponendo di tenere alta l'attenzione su un istituto cardine come quello della prescrizione. Proprio il continuo susseguirsi di modifiche legislative in materia suggerisce quanto questo istituto si collochi al centro del fondamentale rapporto tra le pretese punitive dello Stato e le imprescindibili garanzie individuali.

Non è questa la sede per scendere nei dettagli, eppure è doveroso riportare alla memoria come l'evoluzione della prescrizione incarni la storia della politica penale di pressoché tutte le maggioranze formatesi negli ultimi trent'anni. Del resto, come noto, la stretta del 1992 sull'amnistia ha finito per privare la giustizia penale di una fondamentale valvola di sfogo, scaricando tutto il peso del sistema sull'istituto della prescrizione. Con una differenza tutt'altro che marginale: mentre l'amnistia non lasciava spazi di discrezionalità in sede applicativa, la prescrizione — specie in un sistema in cui le risorse sono strutturalmente insufficienti e le fattispecie di reato in costante aumento — finisce in concreto per affidare ai singoli uffici la selezione dei reati da perseguire, con conseguenze nefaste in termini di uguaglianza e trasparenza. Da allora, abbandonata la via clemenziale, il legislatore si è affannato a modificare la disciplina della prescrizione con un susseguirsi di progressivi sbandamenti, ispirati a derive tendenzialmente

iperpunitiviste.

Il culmine è stato raggiunto con la “sciagurata” riforma Bonafede, che teorizzava e realizzava quell’“ergastolo processuale” in cui, a seguito dalla sentenza di primo grado, l'imputato finiva per rimanere ostaggio a vita del Leviatano. Con una soluzione dalla quale dipendono tutte le successive torture, infatti, la prescrizione veniva artificiosamente bloccata con la pronuncia di prime cure – come se le ragioni della sua previsione nell'ordinamento valessero solo con riguardo alla prima parte del procedimento. Va detto, tuttavia, che questo non ci ha stupiti poiché in quella che era la piena temperie del populismo giudiziario i presidi e i limiti di legalità venivano letti quali ostacoli alla magnificata logica della pena “costi quel che costi”. Il pendolo, allora, si era davvero spinto troppo in là.

La riforma Cartabia, sorta dalle ceneri (e con più di qualche tizzone ancora ardente) del Governo precedentemente in carica, non ha certo segnato un decisivo cambio di passo. Pur essendo stato (ri)scoperto il volto temporale del principio del giusto processo, lo stesso è stato, a ben vedere, tradito nella norma. Con una operazione di rattoppo, si sono cuciti assieme pezzi di riforme eterogenee, dando vita a una soluzione tecnica disfunzionale e asimmetrica, frutto di improbabili equilibrismi politici. Ferma la rimozione della prescrizione a seguito del primo grado di giudizio, per le impugnazioni si è coniata una peculiare causa di improcedibilità legata al superamento di determinati limiti temporali. Trattasi all'evidenza di un surrogato procedurale della prescrizione sostanziale, del tutto disancorato da quest'ultima e dal suo pregresso decorso, per giunta attivabile solo con l'impugnazione.

Tale istituto avrebbe potuto avere una ragionevole collocazione nel sistema se applicato *in aggiunta* e non, come prevede la riforma del 2021, *in sostituzione* all'istituto della prescrizione del reato. L'improcedibilità, effettivamente, tutelando in modo mirato la durata accettabile dei singoli gradi di impugnazione risponde a esigenze più specifiche e non sovrapponibili rispetto a quelle tutelate dalla prescrizione.

Nell'attuale architettura normativa, invece, il primo grado rimane pressoché immune al citato controllo temporale, assieme al *sancta sanctorum* delle indagini, vero punto dolente della intera cronometria procedimentale. Inoltre, attraverso la scelta del termine di due anni per il giudizio di appello e di un anno per quello di legittimità si rischia in concreto di rimanere marchiati come imputati anche oltre il decorso del tradizionale termine di estinzione del reato per prescrizione.

E queste della improcedibilità non sono neppure tempistiche certe. Difatti, attraverso il grimaldello della prorogabilità, costruito su criteri discretivi pressoché impalpabili (come la “complessità delle questioni di fatto o di diritto”), i termini si possono facilmente dilatare, facendo così venire meno il preteso equilibrio della novella. Sono previste, ancora, eccezioni da diritto penale del nemico e di lotta, con i soliti doppi e tripli binari (per reati di mafia e di c.d. codice rosso) ad imprescindibile corredo. L'infinito, insomma, è sempre con noi.

Questo disegno inquietante inizia a dispiegare appieno i propri effetti, trovandoci, dall'inizio del 2025, nella vigenza della sua fase “a regime”. I nodi, si direbbe, stanno venendo al pettine. Confrontarsi con tali problemi è dunque inevitabile per tutti oggi, imputati, avvocati e magistrati – che, in effetti, non sono rimasti inerti, si veda la nota lettera dei presidenti delle corti d'appello

del novembre 2023. Da allora, però, pare che tutto questo sia passato sotto silenzio, con un iter di "controriforma" che stenta, per usare un eufemismo, a prendere l'abbrivio.

Pertanto, bisogna riprendere l'iniziativa nelle aule e nelle piazze. Occorre in specie riflettere sulla proposizione di questioni di costituzionalità su plurimi principi, tra i quali quelli di ragionevolezza, legalità, funzione rieducativa della pena, presunzione di innocenza e giusto processo, nonché su proposte di modifica legislativa che possano coadiuvare i lavori parlamentari di riforma. E, ancora, occorre rilanciare su tutti i fronti il dialogo con la cittadinanza, sensibilizzandola sull'odierno processo senza orizzonti sicuri, e con le forze politiche, invitandole a dare nuovo slancio alla spinta riformista.

Per queste ragioni, la Camera Penale Veneziana

invita la Giunta

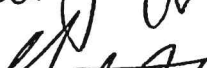
a riprendere la propria iniziativa, di studio e politica, per il superamento, o, perlomeno, per il miglioramento, della riforma Cartabia della prescrizione, scongiurandone gli effetti contrari ai principi del diritto penale e del diritto processuale penale liberale, assumendo pertanto le iniziative di sensibilizzazione e di rappresentanza ritenute più opportune a tal fine.

Catania, 27 settembre 2025

Il Direttivo di Camera Penale Veneziana

C.P. Padova		(SANDRO QUAINI)
CP LA SPEZIA		(FABIO SAMOLGO)
CP LA SPEZIA		(RAFFELLA NARDONE)
CP LA SPEZIA		(CRISTIAN FALCONI)
CP MILANO		(VINCENTO MORGIOLI)
CP TRAPANI		(LAURA MARCHINGIGLIO)
CP MODENA		(GANPiero RONFIVOGIO)
CP PIACENZA		(STEFANO MORUZZI)
CP TREVIGIANA		(SIMONE GUAZZON)
CP Tringiano		(CRISTIANA POLESE)
CP BOLOGNA		(FILIPPO GUARALDI)
CP MILANO		(LORENZO NICOLIS MOROZZA)

Presidente: Santa Croce 367, 30135 VENEZIA - Tel. 0415237038 - Fax 0415220795
Segreteria: Santa Croce 430, 30135 VENEZIA - Tel. 0415209155 - Fax 0415203106
Segretario: Santa Croce 466, 30135 VENEZIA - Tel. 0412771302 - Fax 0412776128
Tesoriere: via Ca' Savorgnan 9, 30172 VENEZIA - Tel. 0415352806 - Fax 0415054390
Email: camerapenaleveneziana@gmail.com - Web site: www.camerapenaleveneziana.it

CP CATANIA		(ORLANDO SPIA)
CP TR		

CP BOCCIANO 

AVV. ANDREA MOON

CP PADOVA 

AVV. FRANCESCA BOVA

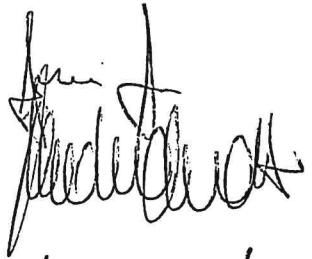
CP ROVERETO 

AVV. PASOLUNGA

~~CP ROVERETO~~

AVV. DANIEL DAININ

CP VENEZIA



AVV. P. WISS DOM

CPLO

CP TREVISO



CP ROMA



CP VERONE



CP NOVARA



CP VENEZIA

